REGOLAMENTO (CEE) N. 348/90 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 1990

relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare [3], stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato al PAM 200 t di butteroil ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario [4] ; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.
[3] GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.
[4] GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

PARTITA A

1. **Azione n.** (1): 763/89: — Decisione della Commissione del 30. 8. 1989.
2. **Programma**: 1988.
3. **Beneficiario**: World Food Programme, via Cristoforo Colombo, 426, I-00145 Roma; telex 626675 i wfp.
4. **Rappresentante del beneficiario** (3): Vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione**: Libano.
6. **Prodotto da mobilitare**: butteroil.
7. **Caratteristiche e qualità della merce** (2) (6) (7): (vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7, da I.3.1 a I.3.2).
8. **Quantitativo globale**: 200 t.
9. **Numero di lotti**: 1.
10. **Condizionamento e marcatura**: 5 kg e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7 e 8, I.3.3 e I.3.4.

    Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:

    « ACTION N° 763/89 — LIBAN 0423400 / BUTTEROIL / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL / BEYROUTH »

    e GU n. C 216 del 14 8. 1987, pag. 8, I.3.4.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco**: Ravenna.
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 17 al 30. 4. 1990.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte** (4): 26. 2. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara**:

    a) scadenza per la presentazione delle offerte: il 12. 3. 1990, ore 12;
    b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 17 al 30. 4. 1990;
    c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte**:

    Bureau de l'aide alimentaire
    À l'attention de Monsieur N. Arend
    Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
    Rue de la Loi, 200
    B-1049 Bruxelles
    Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario** (5): restituzione applicabile il 12. 1. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 69/90 della Commissione (GU n. L 10 del 12. 1. 1990, pag. 8).

Note

(1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.

(2) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.

(3) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.

(4) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :

— per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,

— oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :

  — 235 01 32,
  — 236 10 97,
  — 235 01 30,
  — 236 20 05.

(5) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.

(6) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario.

(7) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine.